

Avv. Massimiliano Fabio

Patrocinante in Cassazione

Via Sardegna, 1 – Complesso Agorà

Sant'Agata di Militello (ME)

Cod. Fisc. FBAMSM70D28F158V

P.IVA 02089130831

Tel - Fax 0941701160

massimilianofabio@pec.giuffre.it

TRIBUNALE DI PATTI

SEZIONE LAVORO

RICORSO ex art. 414 CPC e

RICHIESTA DI NOTIFICA ex art 151 CPC

Per Prof.ssa **Venera Sebastiana GENOVESE**

- Ricorrente

Contro

MIUR - Ministero della Istruzione Università e Ricerca

in persona del legale rappresentante

Viale Trastevere n.76/A - 00153 ROMA (RM)

Cod. Fisc. 80185250588

- Resistente

§§§

La **Prof.ssa Venera Sebastiana GENOVESE**, nata **Barcellona PG (ME)**, il **20 gennaio 1964**, **CF GNV VRS 64 A60 A638T**, residente in Via Agliastri, 28 di Patti (Me), elettivamente domiciliata in Via Sardegna, 1 complesso Agorà di Sant'Agata di Militello (ME) nello studio dell'**Avv. Massimiliano FABIO** del Foro di Patti, codice fiscale FBA MSM 70D28 F158V, con domicilio digitale presso la pec massimilianofabio@pec.giuffre.it, fax 0941 701160, dal quale è rappresentata e difesa in virtù di delega allegata in calce al presente atto,

PREMESSO IN FATTO

- 1)** Che, la ricorrente è in servizio presso il **Liceo Vittorio Emanuele di Patti (ME)**, in assegnazione provvisoria per l'a. s. 2017/18, **fino al 31.08.2018**, nel posto normale della c. d. c. A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, come da certificato di servizio rilasciato dall'Istituto (allegato n.3);
- 2)** Che, la deducente è stata immessa nel ruolo nella scuola secondaria di II grado, nel posto normale della classe di concorso A060 – SCIENZE NATURALI CHIMICA E GEROGRAFIA, MICROBIOLOGIA (oggi A050), nell'ambito del piano straordinario di assunzioni di cui alla legge 107/2015, art. 1, comma 98, lettera c), da Graduatore ad Esaurimento, in provincia di Messina, con sede provvisoria, nell'a. s. 2015/26, presso l'ISTITUTO SUPERIORE MEDI di BARCELLONA P.G.,



cod.MEIS03400B, presso il quale ha stipulato il contratto a tempo indeterminato, allegato n.4, in data 28.11.2015;

3) Che, la deducente, nell'a. s. 2016/17 non ha ottenuto la sede di servizio definitiva, sebbene si sia sottoposta, in tale anno scolastico, alle operazioni di mobilità obbligatorie per i docenti assunti in fase C da GAE ai sensi della L.107/2015 e per tale anno è stata dichiarata "docente in esubero nazionale", cioè senza sede di servizio, ed ha avuto assegnata la sede di utilizzazione presso l'Istituto Copernico di Barcellona P.G. (Me);

4) Che, nell'a. s. 2017/18 la docente si è sottoposta a mobilità nazionale al fine di ottenere la sede di titolarità definitiva, ai sensi dell'art. 2 comma 3 del CCNI 2017, ed è stata trasferita in **Lazio Ambito 0002**, attuale ambito di titolarità, con assegnazione triennale presso I.I.S. "Tommaso Salvini" di Roma, RMIS03200G - I.I.S., LAZIO AMBITO 0002 (ROMA CAPITALE), Classe di concorso A050 - SCIENZE NATURALI, CHIMICHE E BIOLOGICHE, tipo posto NN – NORMALE;

5) Che, in data 7 marzo 2018 è stato sottoscritto in via definitiva l'Accordo Ponte che proroga il CCNI relativo alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2017/18 alla mobilità del personale scolastico per l'a. s. 2018/19;

6) Che, le modalità di applicazione per l'a. s. 2018/19 delle disposizioni del CCNI concernente la mobilità del personale della scuola sono state regolate dall'Ordinanza Ministeriale n.207 del 9.03.2018;

7) Che, la ricorrente, **si è sottoposta alle procedure di mobilità per l'a. s. 2018 / 19**, regolate dal CCNI dell'11.04.2017 prorogato, per il posto normale della c. d. c. A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche ed ha chiesto il riconoscimento del servizio pre ruolo dalla stessa prestatato presso scuole private;

8) Che, la docente ha presentato la domanda di trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018/19, ed ha indicato le seguenti sedi di trasferimento, con disponibilità all'insegnamento anche presso altre tipologie di scuole (serali, ospedaliera, ed altro):

1	Scuola	MEIS023001 IIS BORGHESE - FARANDA – PATTI;
2	Scuola	MEPC060006 LICEO VITTORIO EMANUELE III PATTI;
3	Scuola	MEIS01100P I.S.BARCELLONA FERRARI;
4	Scuola	METF03000G ITT-LSSA COPERNICO;
5	Scuola	METD05000E I.T. L.DA VINCI EC. TECNOLOGICO;
6	Ambito	SIC0000016 SICILIA AMBITO 0016 (Provincia ME);
7	Ambito	SIC0000015 SICILIA AMBITO 0015 (Provincia ME);
8	Provincia	ME MESSINA;
9	Provincia	CT CATANIA;
10	Provincia	PA PALERMO;
11	Provincia	SR SIRACUSA;



- 12 Provincia RG RAGUSA;
 13 Provincia EN ENNA;
 14 Provincia TP TRAPANI;

9) Che, la ricorrente ha indicato come prima sede scelta nella domanda di mobilità per l'a. s. 2018/19 la Scuola MEISo23001 IIS BORGHESE - FARANDA – PATTI;

10) Che, l'USP Messina ha attribuito alla domanda di mobilità interprovinciale per l'a. s. 2018/19, presentata dal ricorrente, **n. 18 punti**, di cui 6 per ricongiungimento familiare, e **non ha riconosciuto il punteggio alla stessa spettante per il servizio pre ruolo svolto nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute**;

11) Che il punteggio di punti 18 riconosciuto dall'USP Roma alla ricorrente è errato in quanto non sono stati riconosciuti i seguenti n.10 anni di servizio d'insegnamento pre ruolo svolti dalla ricorrente presso l'Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (Me), dichiarati in domanda di trasferimento presentata;

12) Che la ricorrente ha prestato il seguente servizio d'insegnamento pre ruolo presso l'Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME) – cod. MEPM145005, legalmente riconosciuto con D.A. n.121 del 4.05.1953 e dichiarato paritario con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010, come riportato dal certificato SILAV prot. 640891 del 7.08.2018 emesso dal Centro per l'Impiego di Patti (allegato n.18), che riporta i singoli periodi di rapporto di lavoro della docente dall'anno 2007 all'anno 2015, e dal certificato storico Prot. n. 4797 del 7.08.2018, emesso dal Centro per l'Impiego di Patti (allegato n.19), che riporta i singoli periodi di rapporto di lavoro della docente per gli anni 2001 -2002 -2003 e 2007:

a.s.	dal	al	SCUOLA
2001/02	19.11.2001	11.06.2002	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2002/03	18.09.2002	13.06.2003	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2007/08	11.09.2007	11.06.2008	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2008/09	01.09.2008	16.06.2009	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2009/10	07.09.2009	17.06.2010	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2010/11	24.08.2010	18.06.2011	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2011/12	01.09.2011	16.06.2012	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2012/13	30.08.2012	15.06.2013	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)



2013/14	02.09.20013	14.06.2014	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)
2014/15	03.09.2014	16.06.2015	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)

13) Che la ricorrente avrebbe dovuto concorrere alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 con complessivi n.78 punti (comprensivi dei 6 punti per ricongiungimento familiare), in quanto ai 18 punti riconosciuti avrebbero dovuto essere sommati ulteriori n.60 punti (n.10 anni x 6 punti per ogni anno di pre ruolo);

14) Che con email del 13.07.2018, il MIUR ha comunicato al ricorrente che per l'a. s. 2018/19, non ha ottenuto il TRASFERIMENTO chiesto;

15) Che, tempestivamente all'esito del mancato movimento, la deducente ha inviato all'USP di Roma ed al MIUR, con nota del 21.07.2018, il reclamo in autotutela avverso tale mancato trasferimento interprovinciale, precisando di non avere avuto illegittimamente riconosciuto il punteggio spettante per il servizio pre ruolo prestato presso scuole private paritarie (allegato n.8);

16) Che, tale reclamo è rimasto senza riscontro e nessuna spiegazione in ordine al mancato trasferimento disposto per l'a. s. 2018/19 ed alle contestazioni agitate dal docente è stata data;

17) Che, il CCNI 2017 prorogato, nella scelta delle sedi esprimibili in domanda, sia provinciale che interprovinciale, ha previsto che tutti i docenti, anche quelli in "esubero nazionale", indipendentemente dal ruolo / grado di titolarità, potessero richiedere, con una sola domanda, fino ad un massimo di 15 preferenze, ordinando scuole / ambiti / province, con la limitazione massima nell'individuazione delle scuole al numero di 5;

18) Che, il MIUR non ha fornito alcuna giustificazione in ordine al mancato trasferimento in una sede scolastica ed in un ambito non richiesto dal ricorrente, né ha reso possibile comprendere i criteri che hanno determinato le procedure di mobilità ed il mancato riconoscimento del servizio prestato nelle scuole private paritarie;

19) Che, all'impossibilità di verifica della correttezza delle operazioni di mobilità, determina una grave mancanza di trasparenza in un procedimento operato dalla P.A., si aggiunge l'ulteriore carenza di informazione in ordine alla scelta delle sedi verso le quali richiedere il trasferimento o la mobilità professionale, sia provinciale che interprovinciale;

20) Che, anche per l'a. s. 2018/19, la scelta delle 15 sedi da indicare nella domanda presentata dai docenti, infatti, è stata effettuata senza alcuna informazione



circa l'effettiva disponibilità di posti nelle rispettive classi di concorso, con la conseguenza che **tutti i docenti, compreso il ricorrente, hanno dovuto esprimere le 15 preferenze previste "AL BUIO", correndo il rischio di indicare sedi scolastiche, ambiti o province privi di posti disponibili e di diminuire la probabilità di ottenere il movimento richiesto in caso di scelte errate;**

21) Che, l'USP Messina, infatti, solo in data 10.07.2018, con decreto prot. 9875, (allegato n.9) ha pubblicato l'organico di diritto che comprende le sedi disponibili per i trasferimenti nei posti normali e di sostegno della scuola secondaria di II grado, ovvero dopo la data di scadenza del 26.04.2018 prevista per l'invio delle domande di mobilità per l'a. s. 2018 / 19;

22) Che, secondo l'art. 6 comma 5 del CCNI 2017 prorogato, in maniera illegittima, **il docente che effettua scelte sintetiche con indicazione delle province viene penalizzato nell'ottenimento del trasferimento interprovinciale**, in quanto con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutti gli ambiti di una stessa provincia;

23) Che, secondo tale criterio il docente che indica in domanda le province (scelta sintetica), per evitare di richiedere sedi non disponibili nelle operazioni di mobilità, viene soddisfatto dopo le "scelte puntuali" di scuole o ambiti, infatti la scuola o l'ambito disponibili sono assegnati prioritariamente al docente che ne ha fatto richiesta **con indicazione puntuale**, sia pure con punteggio inferiore, mentre al docente che ha espresso la preferenza sintetica della provincia, benché con punteggio maggiore, viene assegnato il successivo ambito o sede, qualora fosse disponibile;

24) Che, **tale statuizione, avulsa da qualsiasi logica e contraria all'unico criterio corretto e meritocratico, ovvero quello del punteggio, ha indubbiamente penalizzato la ricorrente che nella domanda di mobilità interprovinciale ha indicato 5 scuole, 2 ambiti e 7 province siciliane, nel tentativo di ottenere il trasferimento richiesto e l'assegnazione della sede di servizio definitiva;**

25) Che, l'art. 6 comma 2 del predetto CCNI 2017 prorogato, in maniera discriminatoria ed illegittima, ha precisato che **i trasferimenti provinciali precedono quelli interprovinciali**, con la conseguenza che le richieste di trasferimento all'interno della provincia sono soddisfatte prima di quelle tra province diverse, anche se si possiede un punteggio inferiore rispetto a chi fa



domanda da fuori provincia o ha precedenza di legge, sia per i trasferimenti che per la mobilità professionale (passaggio di ruolo o di cattedra);

26) Che, a tali illegittimità nelle procedure si aggiunge anche quella del mancato riconoscimento del diritto di precedenza di cui è beneficiaria la ricorrente;

27) Che, l'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato, "**ORDINE DELLE OPERAZIONI NEI TRASFERIMENTI E NEI PASSAGGI DEL PERSONALE DOCENTE ED EDUCATIVO**", ha determinato la sequenza operativa delle operazioni di mobilità, prevedendo una fase "propedeutica" alle operazioni, costituita da 8 sotto - fasi, e suddividendo la procedura di mobilità in due fasi operative consecutive, provinciale e interprovinciale, che a loro volta sono state ulteriormente suddivise in ben 36 ulteriori sotto - fasi, la cui correttezza degli esiti è illegittima, dubbia e non trasparente;

SUL PUNTEGGIO ERRATO E SUL MANCATO TRASFERIMENTO

28) Che, in **provincia di Messina**, sono stati effettuati i seguenti trasferimenti interprovinciali di docenti senza diritto di precedenza e con punteggio superiore rispetto a quello del ricorrente, pari a 18 punti, alla quale illegittimamente non è stato attribuito il punteggio spettante pari a 78 punti, dovuto per i numerosi anni di servizio pre ruolo svolti nella scuola privata paritaria e legalmente riconosciuta:

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	PROVINCIA DI NASCITA	MOVIMENTO OTTENUTO	SCUOLA/AMBITO/PROVINCIA DI DESTINAZIONE	AMBITO DI DESTINAZIONE	PRECEDENZA	PUNTEGGIO
ABATE	FRANCESCA	03/03/1966	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS00900P - I.S.MINUTOLI MESSINA	SIC0000013 - SICILIA AMBITO 0013		82,00
CONSOLI	PALMINA	14/03/1973	CT	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015			43,00
MONDELLO	SABINA	04/06/1971	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS028004 - ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LS PICCOLO	SIC0000016 - SICILIA AMBITO 0016		87,00
ORDILE	ROBERTO ANTONINO	08/05/1979	ME	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	SIC0000015 - SICILIA AMBITO 0015			50,00
TRIMARCHI	MARY ANTHONY	04/03/1959	EE	TRASFERIMENTO INTERPROVINCIALE	MEIS03200Q - ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-TRIMARCHI	SIC0000014 - SICILIA AMBITO 0014		155,00

29) Che se il MIUR avesse riconosciuto il punteggio effettivamente spettante alla ricorrente, pari a 78 punti, la medesima avrebbe ottenuto



il trasferimento interprovinciale richiesto al posto dei docenti indicati nella precedente tabella che hanno punteggio inferiore;

§ § §

SULL'ERRORE NELLE OPERAZIONI DI TRASFERIMENTO

INTREPROVINCIALE A.S. 2018/19

30) Che, l'art. 8, comma 10 del CCNI 2017 prevede anche che **“I posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra IN USCITA e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali indicate ai commi 7 e 8”, ovvero delle percentuali del 30% per i trasferimenti in province diverse da quella di titolarità e del 10% per la mobilità professionale;**

31) Che dall'analisi dei movimenti in uscita dalla provincia di Messina (pag.22 del bollettino allegato n.11) verso altre province, si riscontrano trasferimenti interprovinciali in uscita ottenuti dai seguenti docenti nella c. d. c. A050:

Cognome e Nome	DALLA sede di titolarità del docente in provincia di Messina che diventa SEDE DISPONIBILE PER TRASFERIMENTI INTERPROVINCIALI IN ENTRATA A.S. 2018/19	ALLA sede di destinazione in altra provincia
FISCELLA TIZIANA	METF03000G - ITT-LSSA COPERNICO Nell'ambito Sicilia 0015	SIC0000008 - SICILIA AMBITO 0008 Provincia di Catania
SCIANNA CARMELA	METF040006 - ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI Nell'ambito Sicilia 0016	PATD050008 - "DON LUIGI STURZO" Provincia di Palermo

32) Che, **le superiori sedi (ITT - LSSA COPERNICO e ITI S. AGATA M.LLO TORRICELLI) lasciate libere in provincia di Messina dai docenti che hanno ottenuto il trasferimento interprovinciale in uscita, verso le province di Catania e Palermo, avrebbero dovuto essere tutte distribuite ai movimenti interprovinciali in entrata, ai sensi dell'art.8, comma 10 del CCNI 2017 prorogato, mentre ciò non è avvenuto, con riguardo alla cattedra presso l'I.T.I. “TORRICELLI” di Sant'Agata di Militello,** nella quale nessun movimento interprovinciale in entrata (territoriale o professionale) è stato effettuato dal MIUR nel corso delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19;

33) Che, per la cattedra nella c. d. c. A050 dell'ITT - LSSA COPERNICO di Barcellona P.G., il MIUR ha operato la prevista compensazione tra i movimenti interprovinciali in uscita ed entrata, infatti, tale posto è stato assegnato alla Prof.ssa



Consoli Palmina, con decreto dell'USP Messina, prot.11980 del 13.08.2018 (allegato n.12 – pag.2), in quanto tale docente aveva ottenuto il trasferimento interprovinciale per l'a. s. 2018/19 in entrata nell'ambito siciliano 0015 (allegato n.11, pag.14) con successiva assegnazione della sede triennale di servizio, ai sensi del CCNI del 26.06.2018 (allegato n.17), mentre la cattedra presso l'I.T.I. "TORRICELLI" di Sant'Agata di Militello non è stata parimenti assegnata a nessun docente sottoposto a mobilità interprovinciale in entrata nella provincia di Messina;

34) Che la ricorrente ha indicato, nella domanda di mobilità interprovinciale presentata al MIUR, sia la provincia di Messina (preferenza n.8), che l'ambito Sicilia ambito 0016 (preferenza n.6) nel quale è collocato l'I.T.I. "TORRICELLI" di Sant'Agata di Militello (Me);

35) Che, pertanto, la deducente avrebbe dovuto attenere il trasferimento interprovinciale in entrata nell'ambito Sicilia Ambito 0016, con l'assegnazione della scuola presso l'I.T.I. "TORRICELLI" di Sant'Agata di Militello (Me), così come avvenuto per la docente Consoli;

36) Che, peraltro, la cattedra dell'I.T.I. "TORRICELLI" di Sant'Agata di Militello (Me) è cattedra dell'organico di diritto che doveva essere destinata dal MIUR alle operazioni di mobilità interprovinciale in entrata, invece di essere accantonata e non distribuita ad alcun docente durante i movimenti di cui al 13.07.2018 (allegato n.9 – pag.94);

37) Che, la predetta cattedra dell'ITI "Torricelli" di Sant'Agata di Militello (Me) non può essere destinata alle nuove immissioni in ruolo in quanto ciò avverrebbe in violazione dell'art.8, comma 10 del CCNI 2017, prorogato alla mobilità per l'a. s. 2018/19;

38) Che, in data 17.07.2018, ovvero pochi giorni dopo la pubblicazione dell'esito della mobilità per l'a. s. 2018/19, l'USP Messina ha pubblicato il prospetto delle sedi disponibili nella c. d. c. A050, da destinare ai docenti che, avendo ottenuto il trasferimento in un ambito devono chiedere il "passaggio" in una scuola, senza la chiamata diretta (quella che veniva definita chiamata per competenze), al fine di ottenere la sede di servizio per il prossimo triennio, come previsto dal CCNI del 26.06.2018 (allegati n.10 e n. 17);

39) Che, le cattedre della c. d. c A050 disponibili al 17.07.2018, al termine dei movimenti del 13.07.2018, sono le seguenti (allegato n.10):

CODICE AMBITO	DENOMINAZIONE AMBITO	CODICE SCUOLA	DENOMINAZIONE SCUOLA	CODICE CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO	CODICE TIPO POSTO	DENOMINAZIONE TIPO POSTO	TIPO SCUOLA	DISPONIBILITA' CATTEDRE INTERNE	DISPONIBILITA' CATTEDRE ESTERNE
SIC0000013	SICILIA AMBITO 0013 AMBITO 13 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	A050	SCIENZE NAT. CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	2	0



SIC0000014	SICILIA AMBITO 0014AMBITO 14 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS03200Q	ISTITUTO SUPERIORE CAMINITI-	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	1	0
SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015AMBITO 15 - PROVINCIA DI MESSINA	METF020001	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	1	0
SIC0000015	SICILIA AMBITO 0015AMBITO 15 - PROVINCIA DI MESSINA	METF03000G	ITT-LSSA COPERNICO	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	2	0
SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016AMBITO 16 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS001004	I.S.MISTRETTA MANZONI	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	2	0
SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016AMBITO 16 - PROVINCIA DI MESSINA	MEIS00300Q	I.I.S. SANT'AGATA DI M.LLO " L.SCIASCIA"	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	1	1
SIC0000016	SICILIA AMBITO 0016AMBITO 16 - PROVINCIA DI MESSINA	METF040006	ITI S.AGATA M.LLO TORRICELLI	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	NN	NORMALE	NORMALE	1	0

40) Che, la sede dell'ITI "Torricelli" di Sant'Agata di Militello (Me) è stata destinata dal MIUR a cattedra disponibile per il passaggio da ambito a scuola e non è stata assegnata a nessun docente, com'è possibile verificare dal decreto dell'USP Messina Prot. n. 11908 del 13.08.2018 (allegato n.12), con il quale sono state pubblicate tutte le assegnazioni di sede scolastica effettuate dal MIUR ai docenti della c. d. c. A050, destinatari di trasferimento provinciale ed interprovinciale per l'a. s. 2018/19 sull'ambito, che dovevano ottenere una scuola presso la quale insegnare per il prossimo triennio:

ASSEGNAZIONE INCARICHI TRIENNALI DOCENTI TRASFERITI SU AMBITO - SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO A.S. 2018/19

COGNOME E NOME	DATA DI NASCITA	AMBITO DI TITOLARITA'	PRECEDENZE	SEDE INCARICO TRIENNALE		CODICE CLASSE DI CONCORSO	DENOMINAZIONE CLASSE DI CONCORSO	TIPOLOGIA CATTEDRA
				CODICE SCUOLA	DENOMINAZIONE SCUOLA			
CONSOLI PALMINA	14/03/1973	SIC0000015		METF03000G	ITT-LSSA COPERNICO	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	COI
MELITO MARIA ROSARIA	01/12/1968	SIC0000013		MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	COI
ORDILE ROBERT ANTONINO	08/05/1979	SIC0000015		METF020001	ISTITUTO TECNICO TECNOLOGICO E MAJORANA	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	COI
PERRONE LUCA GIOVANNI	16/12/1980	SIC0000013		MEIS00900P	I.S.MINUTOLI MESSINA	A050	SCIENZE NAT, CHIM E BIOLOG	COI

41) Che, la predetta tabella dimostra non solo che la sede dell'ITI "Torricelli" di Sant'Agata di Militello (Me) non è stata assegnata ad alcun docente, ma anche che i posti disponibili al termine delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, in effetti, non sono stati tutti assegnati, infatti, delle n.11 cattedre disponibili dopo i trasferimenti (n.10 COI -cattedre orario interno e n.1 COE - cattedre orario esterno) solamente n.4 COI sono state destinate a docenti che avevano ottenuto il trasferimento (provinciale e interprovinciale) nell'ambito, con la conseguenza al termine di tutte le operazioni restano disponibili e non assegnata n.7 cattedre dell'organico di diritto, elencate nel decreto del 17.07.2018 (allegato n.10) che avrebbero dovuto essere destinate a mobilità nell'a. s. 2018/19;



42) Che, secondo l'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, al termine delle procedure di mobilità PROVINCIALI, e dopo il "riassorbimento" in provincia di eventuali docenti in esubero, **I POSTI RESIDUI, vengano suddivisi con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale;**

43) Che, lo stesso CCNI 2017, a titolo di esempio (pag.10), calcola il caso di ripartizione di 7 posti residui dopo i movimenti provinciali, che devono essere suddivisi nel seguente modo: 4 posti destinati alle nuove immissioni in ruolo e 2 posti destinati ai trasferimenti interprovinciali, 1 posto alla mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo):

Posti Disponibili	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Posti destinati alle immissioni in ruolo (aliquota 60%)	1	1	2	2	3	4	4	5	5	6	7	7	8	8	9	10	10
Posti destinati alla mobilità (aliquota 40%)	0	1	1	2	2	2	3	3	4	4	4	5	5	6	6	6	7
di cui 75% destinati ai trasferimenti	0	1	1	2	2	2	2	2	3	3	3	4	4	5	5	5	5
di cui il restante 25% destinati alla mobilità professionale	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2

44) Che, nel caso in esame, è evidente che il MIUR non ha operato in maniera corretta nell'applicazione delle disposizioni contrattuali sulla mobilità, in quanto avrebbe dovuto effettuare altri 2 trasferimenti interprovinciali, mentre ciò non è avvenuto;

45) Che, pertanto, **le operazioni di trasferimento in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR nella c. d. c. A050 per l'a. s. 2018/19, sono illegittime sia per la mancata assegnazione della sede scolastica dell'ITI "Torricelli" di Sant'Agata di Militello, in violazione dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017 prorogato, che per la mancata assegnazione di tutte le sedi disponibili, al termine della mobilità provinciale, che deve avvenire ai sensi dell'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato;**

46) Che quanto sopra si aggiunge all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui all'allegato elenco pubblicato dall'USP Messina con decreto del



13.07.2018 (allegato n.11) e che ha determinato altri trasferimenti su posti che sarebbero spettati alla docente, in relazione al punteggio ed alla maggiore anzianità anagrafica;

47) Che, il mancato riconoscimento del punteggio effettivamente spettante alla ricorrente ed i predetti errori contestati hanno “falsato” tutte le procedure previste dal CCNI 2017 prorogato ed hanno danneggiato la docente che non ha ottenuto il trasferimento chiesto;

48) Che, per quanto sopra ampiamente argomentato, le procedure di mobilità nell’a. s. 2018/19, alle quali si è sottoposta la ricorrente **sono illegittime, viziate e gravemente irregolari e devono essere annullate / dichiarate nulle e revocate per i seguenti**

MOTIVI DI DIRITTO

A) Violazione degli artt. 1 e segg. del CCNI concernente la mobilità del personale docente, nonché degli artt. 1 e segg. dell’O.M. n° 221 / 2017.

Violazione dell’art. 3 e segg. L. n°241 / 1990.

Violazione del giusto procedimento – difetto assoluto di motivazione, dei presupposti, erroneità, arbitrarietà, contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento e ingiustizia manifesta.

Violazione degli artt. 3 e 97 della Costituzione - Principio di uguaglianza dei cittadini lavoratori e del buon andamento della Pubblica Amministrazione - eccesso di potere - irragionevolezza ed illogicità.

Violazione di legge dell’articolo 399 D.L. 297 / 1994 nelle procedure di assegnazione dei posti, assunzione mobilità.

Violazione delle norme e dei principi di auto - organizzazione fissati dal D.L. 165 / 2001.

Violazione di tutte le norme di legge e costituzionali in materia di trasparenza e buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione.

Come riferito in narrativa, la ricorrente si è sottoposta a mobilità interprovinciale nell’a. s. 2018/19 e non ha ottenuto il relativo trasferimento anche a causa del mancato riconoscimento del punteggio chiesto e spettante, sebbene avesse allegato alla domanda di trasferimento tutta la documentazione comprovante il servizio pre ruolo svolto nella scuola privata.

A seguito del mancato trasferimento interprovinciale chiesto la ricorrente ha presentato all’USP competente ed al MIUR, un reclamo in autotutela, rimasto senza



riscontro, con il quale ha anche contestato il mancato riconoscimento del punteggio spettante.

Nel caso in esame, inoltre, sono stati riscontrati diversi errori nello svolgimento delle operazioni di mobilità interprovinciale in provincia di Messina, che hanno determinato il mancato ottenimento del trasferimento chiesto dalla docente nell'a. s. 2018/19, in quanto le sedi non assegnate erano state tutte indicate in domanda dalla docente.

In particolare, in premessa, è stato ampiamente dimostrato che le operazioni di trasferimento interprovinciale in entrata nella provincia di Messina, effettuate dal MIUR nella c. d. c. A050 per l'a. s. 2018/19, sono illegittime sia per la mancata assegnazione della sede scolastica dell'ITI "Torricelli" di Sant'Agata di Militello, in violazione dell'art.8 comma 10 del CCNI 2017 prorogato, che per la mancata assegnazione di tutte le sedi rimaste disponibili al termine della mobilità provinciale, che deve avvenire ai sensi dell'art. 8, commi 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017 prorogato, con la conseguente non assegnazione di n.2 sedi disponibili.

Sul punto si segnala l'**ordinanza di accoglimento totale n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa dal Tribunale di Roma, in composizione Collegiale, nel giudizio n. 42754/2017 R.G.** (allegato n.48 – pag.4), che ha riconosciuto la violazione del disposto di cui all'articolo 8, comma 6, 7, 8 e 9 del CCNI 2017, a causa della mancata redistribuzione delle numerose sedi che si erano rese disponibili ad operazioni di mobilità concluse, a causa della revoca da parte degli USP Messina e Palermo, di numerosi trasferimenti ritenuti errati in quanto effettuati in favore di docenti senza il previsto titolo.

Anche in tale caso il MIUR, ad operazioni concluse, ha revocato i trasferimenti errati, ma al contempo non ha rielaborato gli altri movimenti, in sostituzione di quelli errati, con la conseguenza che i posti disponibili non sono stati ridistribuiti, in base alle aliquote previste nel CCNI 2017, come nel caso in esame.

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, ha concluso con il riconoscimento del diritto della docente ad ottenere il trasferimento in una delle sedi nella quali era stato effettuato un movimento oggetto di revoca, che, peraltro, corrispondeva con la prima sede richiesta dalla docente in domanda di mobilità interprovinciale.

Quanto sopra si aggiunge all'illegittimo soddisfacimento prioritario della mobilità provinciale rispetto a quella tra province diverse, che ha dato luogo ai trasferimenti di cui all'allegato elenco pubblicato dall'USP Messina con decreto del 13.07.2018 (allegato n.11) e che ha determinato altri trasferimenti su posti che sarebbero



spettanti alla docente, in relazione al punteggio ed alla maggiore anzianità anagrafica.

§ § §

Sull'illegittimità delle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19

Il MIUR, attraverso le operazioni di mobilità per l'a. s. 2018 / 19 regolate dal CCNI del 11.04.2017 prorogato con l'accordo ponte del 9.03.2018, e dall'Ordinanza Ministeriale n. 207 / 2018, in maniera illegittima, ha:

- **suddiviso le operazioni di trasferimento dei docenti in 2 fasi (provinciale e interprovinciale) alle quali sono state associate ben 36 sotto-fasi, di cui 23 sotto - fasi per la mobilità provinciale e 13 sotto - fasi per quella interprovinciale;**
- **ha privilegiato la mobilità provinciale, in quanto tali operazioni sono avvenute prima di quelle interprovinciali;**
- **la mobilità interprovinciale, successiva rispetto alla provinciale, è stata effettuata sui posti residui lasciati liberi da quest'ultima, che al loro volta sono stati ripartiti in aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra);**
- **ha limitato la scelta delle sedi esprimibili in domanda dai docenti in 15 preferenze (scuole / ambiti / province), con un massimo di 5 scuole richiedibili in ciascuna domanda;**
- **non ha comunicato quali fossero i posti disponibili da potere richiedere al momento della presentazione delle domande di mobilità, obbligando i docenti a scelte "al buio", avulse da qualsiasi criterio, se non quello della ipotetica probabilità della disponibilità dei posti;**
- **ha privilegiato i docenti che hanno effettuato in domanda di mobilità scelte "puntuali", ovvero scelte di scuole ed ambiti, rispetto alle scelte "sintetiche" delle province, danneggiando nei fatti coloro che hanno preferito non rischiare di annullare una scelta per l'eventuale indisponibilità dei posti ed ha privilegiato l'indicazione delle province che aggregano scuole ed ambiti, al fine di potere ottenere il trasferimento;**



- ha discriminato chi ha preferito effettuare in domanda di mobilità “scelte sintetiche” di intere province, sebbene questa fosse la scelta logicamente più appropriata, vista la mancata pubblicazione da parte del MIUR delle sedi disponibili al momento della presentazione delle domande e la limitazione ad un massimo di 15 scelte esprimibili;
- non ha rispettato il criterio del punteggio, con la conseguenza che docenti con punteggi inferiori hanno ottenuto il trasferimento richiesto per il solo fatto di appartenere ad una fase o sotto - fase precedente rispetto ad un'altra o per avere privilegiato una scelta puntuale (scuola o ambito) rispetto ad una scelta “sintetica”;
- non ha rispettato il criterio di “vicinorietà” nell'esecuzione delle operazioni di mobilità;
- non ha rispettato il criterio, previsto dal CCNI 2017 prorogato, secondo cui “i posti e le cattedre che si dovessero rendere disponibili per effetto dei trasferimenti interprovinciali e dei passaggi di cattedra in uscita e dei passaggi di ruolo all'interno della secondaria di secondo grado vanno ad incrementare le disponibilità per la mobilità in ingresso nel limite delle percentuali previste per i trasferimenti da fuori provincia e per la mobilità professionale”;
- ha negato, nelle operazioni di mobilità interprovinciale, il diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano dei genitori disabili in situazione di gravità, bisognosi d'assistenza, riconoscendolo ai soli docenti sottoposti alla mobilità provinciale;
- ha limitato la fruizione del diritto di precedenza spettante ai figli che assistono i genitori in situazione di gravità, con titolarità in una provincia diversa rispetto a quella di residenza del disabile, esclusivamente nelle operazioni di assegnazione provvisoria, che vengono “aperte” di anno in anno, impedendo nei fatti l'avvicinamento di tali docenti al luogo di residenza del disabile;
- ha negato la fruizione del diritto di precedenza ai sensi dell'art. 33 commi 5 e 7 della L.104 / 92, ai docenti, referenti unici, che si occupano



dei familiari portatori di handicap in situazione di gravità, nelle operazioni di mobilità 2017 / 18;

- le comunicazioni inviate dal MIUR ai docenti con email, relative ai mancati trasferimenti, sono carenti e non motivano in alcun modo il comportamento e le scelte adottate dalla P.A.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine alle illegittimità delle procedure di mobilità adottate dal MIUR

Il Tribunale di Patti, in maniera uniformemente costante nelle decisioni assunte, ha ritenuto che le procedure di mobilità operate dal MIUR negli anni scolastici precedenti sono illegittime per le ragioni qui di seguito evidenziate.

Con sentenza n. 860/2017, pubblicata il 22.05.2017, resa nel procedimento n. 2493/2016 R.G., il Giudice del Lavoro del Tribunale di Patti (allegato n.49) ha ritenuto che:

- “ .. tra i motivi di illegittimità dedotti dalla ricorrente, appare dirimente quello relativo alla mancanza di trasparenza e di ragionevolezza del provvedimento datoriale che non indica neanche le ragioni dei trasferimenti senza il rispetto del criterio meritocratico dei punteggi. Dai bollettini relativi ai movimenti interprovinciali prodotti dalla ricorrente, si evince che alcuni ambiti territoriali più vicini a quello di residenza, ed indicati in ordine progressivo di preferenza, sono stati assegnati a docenti con punteggi inferiori. ..”;

- “ .. Appare ovvio che l'Amministrazione ha suddiviso i docenti in fasce e ha proceduto a trasferimenti totalmente avulsi dal criterio trasparente della meritocrazia e dei punteggi ed in violazione del principio dello scorrimento della graduatoria secondo l'ordine delle preferenze indicate dai candidati. ..”;

- “.. La condotta dell'Amministrazione appare, pertanto, posta in essere in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), dell'art. 1, comma 108 legge n. 107/15 che concerne la necessità di rispettare l'ordine della tabella di vicinanza allegata all'Ordinanza Ministeriale, dell'Ordinanza ministeriale n. 241/16, nonché della legge n. 62/00 e dell'art. 13 contratto mobilità.”



“ .. Peraltro, non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda. .. ”

Per quanto sopra chiarito, il Tribunale di Patti ha accolto il ricorso in questione su istanza della scrivente difesa con l'annullamento dell'ingiusto trasferimento subito dalla ricorrente e con ordine al MIUR di provvedere alla trasferimento spettante in altro ambito territoriale secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda e secondo il criterio dello scorrimento della graduatoria.

Oltre quanto sopra il Tribunale di Patti con **sentenza n.1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 R.G.**, (allegato n.43) ha censurato l'algoritmo che gestisce le operazioni di trasferimento dei docenti in quanto *“ .. non emerge il contenuto specifico dei parametri utilizzati per il funzionamento dell'algoritmo che ha gestito i movimenti e, in definitiva, non risulta possibile ricostruire le ragioni del trasferimento e del mancato rispetto dei criteri della graduatoria nonché dell'inosservanza dell'ordine di preferenza degli ambiti territoriali indicati nella domanda. .. ”*

§ § §

Sul criterio “misto” mancato criterio del rispetto del punteggio

L'illegittimo ordine delle operazioni di cui all'allegato 1 del CCNI 2017 prorogato prevede, inoltre, che *“i trasferimenti e i passaggi possibili vengono disposti secondo l'ordine di graduatoria. **L'ordine di graduatoria è determinato per ciascuna preferenza** sulla base delle precedenze e degli elementi indicati nelle tabelle di cui all'allegato 2 – tabelle di valutazione dei titoli, e validi per la specifica tipologia di movimento. **L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio.** A parità di precedenza e punteggio la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica”*.

Il principio corretto del punteggio più alto è nei fatti annullato dalla previsione secondo la quale per ogni preferenza, ovvero di scelta di sede effettuata dal docente, vengono poste in essere altrettante graduatorie, non rese note, che determinano il soddisfacimento o meno della mobilità richiesta in base ai presupposti illegittimi sopra evidenziati.



In maniera del tutto errata, infondata e contraria ad un orientamento giurisprudenziale ormai consolidatosi, il MIUR afferma, di fatto, che siano state correttamente create “più graduatorie” tra i docenti interessati e che sia stato adottato un criterio “*numerico posizionale*” sulla base delle scelte e delle indicazioni esposte in domanda da ciascun docente e che, tale “*modus operandi*” attraverso la creazione di “*plurime graduatorie*” sia prevalente rispetto al criterio del punteggio di cui è titolare ogni concorrente.

Sull'illegittimità del criterio “misto” si segnala la decisione del Collegio del **Tribunale di Pordenone** (n. cronol. 1066/2017 del 30/06/2017 - RG n. 207/2017), depositata in atti, che su reclamo dello scrivente difensore, ha espresso il seguente principio: “... ***Si tratta di una scelta che sfugge a qualsivoglia spiegazione; non evincendosi dalla disciplina esaminata un criterio di assegnazione alternativo (e prevalente) rispetto a quello del punteggio (che nel suo ammontare non viene contestato dal MIUR)***”.

Con ordinanza di accoglimento del 17/04/2018, cron. 754/2018, resa nel procedimento 931/2017 RG, il **Tribunale di Cuneo** ha censurato il criterio “misto” affermando che l'unico criterio da seguire nei trasferimenti è quello del punteggio in quanto “**non emerge ragione espressa, eventualmente anche in deroga a criteri ordinari, per la quale il docente che abbia un punteggio superiore ad altro debba essere allo stesso pretermesso**”.

Il criterio del punteggio, che rappresenta la sintesi della storia professionale, della anzianità e della specializzazione ed altro posseduto da ciascun docente è, pertanto, l'unico criterio logico e legittimo nell'assegnazione di posti e nelle procedure di mobilità e l'utilizzazione del “criterio misto” della c.d. “preferenza numerico – posizionale” è del tutto arbitrario, causale e non risponde ai canoni di trasparenza, correttezza e buon andamento cui ogni P.A. deve attenersi.

In mancanza della conoscenza di posti disponibili, delle scelte fatte dagli altri concorrenti, ogni docente, nella individuazione delle sedi (senza l'attribuzione della priorità al punteggio posseduto) è rimesso ad una mobilità ed a procedure del tutto arbitrarie e causali che non rispondono ad alcun criterio logico e di equità (di Trib. di Pordenone Coll. Lavoro ord 700 cpc cron. 1066/17 del 30 giugno 2017 ed altre).

In particolare, su tali aspetti si segnala anche la pronuncia **del Tribunale di Taranto del 10.01.2017**, che chiamato a decidere su fattispecie analoga, ha affermato che l'individuazione della sede di destinazione “al buio”, senza avere conoscenza delle sedi disponibili, per come posta in essere dal MIUR: “...



avverrebbe in modo sostanzialmente casuale, dipendendo fondamentalmente dall'ordine più o meno incautamente indicato dal docente all'atto della domanda, a danno di chi ha richiesto tra le prime preferenze ambiti territoriali maggiormente appetibili, in cui era più probabile il superamento da parte di docenti con punteggi maggiori, con violazione del principio di imparzialità di cui all'art. 97 Costituzione fatto proprio dall'art. 28 DPR 487/94, in base al quale nei procedimenti concorsuali della PA va prioritariamente accontentato chi ha un punteggio maggiore”.

§ § §

**Sulla violazione del principio di uguaglianza (Art. 3 Cost.)
e buon andamento (artt. 97 Cost.)**

In tale contesto, non v'è chi non veda l'assoluta illegittimità degli atti in base ai quali sono stati disposti i trasferimenti in contestazione, risultando platealmente disattesi i fondamentali principi di rilievo costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.) e buon andamento (artt. 97 Cost.).

È indubitabile, infatti, che laddove la P.A. si fosse attenuta ai criteri di legge evidenziati ed alle norme contrattuali, la ricorrente, in virtù del punteggio correttamente attribuito, avrebbe sicuramente ottenuto il trasferimento interprovinciale in una delle sedi indicate e non sarebbe stata superata da numerosi altri docenti, che invece hanno ottenuto il trasferimento, pur non essendo in possesso della precedenza di legge.

Ciò in assenza di qualsiasi esternazione da parte della P.A. in merito ai criteri ed elementi in base ai quali sono stati adottati i trasferimenti in contestazione, avuto particolare riguardo ai parametri di selezione posti a fondamento dell'algoritmo che ha governato le assegnazioni dei docenti.

Tutti gli aspiranti, compreso la ricorrente, si sono trovati nell'oggettiva impossibilità di cogliere e verificare l'iter logico – giuridico seguito dal MIUR, per l'adozione delle determinazioni in contestazione, anche per la mancata conoscenza, al momento della presentazione della domanda di mobilità 2018 / 19, della reale disponibilità delle sedi esprimibili e dell'assoluto difetto di motivazione nella comunicazione del mancato trasferimento richiesto.

Le procedure adottate dal MIUR nelle operazioni di mobilità sono illegittime in quanto violano norme di legge e norme in materia di trasparenza e buon andamento della pubblica amministrazione, infatti, la P.A. ha operato in maniera discriminatoria nell'individuazione delle sedi assegnate



ai docenti trasferiti, nelle modalità di applicazione delle precedenze di legge, nella determinazione dei posti disponibili, non conosciuti dai partecipanti alla mobilità al momento di presentazione della domanda, nella risoluzione degli “errori” determinati dall’uso di un imprecisato “algoritmo”, che ha mobilitato diversi docenti in posizioni non richieste o non spettanti, utilizzando farraginose modalità operative fatte di fasi e sotto - fasi, e determinando, nei fatti, un’assoluta impossibilità di verificare con certezza le procedure adottate, lasciando molto spazio alla discrezionalità personale, avulsa da qualsiasi criterio, nella definizione delle procedure, e riducendo i posti disponibili per i trasferimenti dei docenti tra province diverse.

Il MIUR, attraverso la creazione di fasi e sotto - fasi, che privilegiano alcune categorie di docenti rispetto ad altri, non utilizza l’unico criterio certo e legittimo, ovvero quello del punteggio, che renderebbe chiaro e trasparente tutte le procedure di mobilità, e non fornisce alcuna motivazione del proprio operato, comunicando asetticamente ai docenti che non hanno ottenuto il trasferimento richiesto, senza la relativa pubblicazione degli elenchi dei docenti esclusi e non soddisfatti.

Risulta evidente anche la perpetrata violazione dell’art. 3 della L. n.241 / 90, alla cui stregua, ogni provvedimento amministrativo deve essere congruamente motivato, indicando i presupposti di fatto e le ragioni di diritto che ne hanno determinato l’adozione da parte della P.A.

Come da tempo chiarito in giurisprudenza, invero, “*ai sensi dell’art. 3 comma 1, della legge 7 agosto 1990 n. 241, l’atto amministrativo deve recare l’indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che ne hanno determinato l’adozione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria, con la conseguenza che sussiste il difetto di motivazione quando non è possibile ricostruire il percorso logico giuridico seguito dall’Autorità emanante e sono indecifrabili le ragioni sottese alla determinazione assunta.*” (Cfr. per tutte T.A.R. Lazio Roma, Sez. II, **21.06.11, n. 5479**).

In sostanza, tale precetto normativo mira a consentire al privato la possibilità di vagliare la legittimità dell’azione amministrativa attraverso una valutazione ex post dell’iter logico – valutativo seguito dall’amministrazione, con particolare riferimento ai presupposti di fatto e di diritto in base ai quali un determinato atto è stato posto in essere.

Nel caso di specie l’Amministrazione resistente ha negato il trasferimento interprovinciale della ricorrente senza minimamente spiegare le ragioni poste a



fondamento di siffatta determinazione, né tantomeno i motivi che hanno indotto ad assegnare docenti con punteggio inferiore e/o senza precedenza di legge in sedi richieste anche dalla parte deducente.

Anche il **Tribunale di Roma** si è espresso in tal senso con le ordinanze di accoglimento totale n. cronol. 3807 / 2017 e n. cronol. 3808 / 2017, entrambe del 16.01.2017, relative ai procedimenti RG n. 39830 / 2016 e RG n. 41266 / 2016, su ricorsi presentati dallo scrivente, relativi alla mobilità 2016 / 17, e che si allegano, assumendo, inoltre, che *“Risulta dunque che l'adozione e l'esecuzione del provvedimento oggetto di contestazione siano avvenute in violazione dei principi di rango costituzionale di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione, ai quali l'esercizio della funzione pubblica deve costantemente attenersi.”*

§ § §

Sull'onere della prova

Relativamente alla illegittimità dell'operato del MIUR e dall'onere della prova si richiamano i principi del **Tribunale di Vicenza** di cui all'ordinanza del 12.11.2016, che nel procedimento n.1591/2016 RG ha stabilito che per l'accoglimento del ricorso è sufficiente il requisito della *“probabile fondatezza del diritto azionato, riferito alla illegittimità del provvedimento di assegnazione...”* e che *“... incombe sul MIUR l'onere di fornire la prova della corretta applicazione dei criteri di assegnazione delle sedi, onere che non è stato assolto, non essendo stata allegata l'esistenza di richiedenti titolari di un punteggio maggiore per ciascuno degli ambiti territoriali oggetto delle preferenze espresse dalla ricorrente...”*.

Sul punto è intervenuto anche il **Tribunale di Firenze, con sentenza n. 574 / 2017 del 13.06.2017, resa nel procedimento n. 3313 / 2016 RG** che ha precisato come *“parte ricorrente abbia assolto all'onere di allegazione e prova in merito alle circostanze relative alla sua posizione in comparazione con le posizioni degli altri colleghi: peraltro, alla ricorrente non può chiedersi la dimostrazione di ulteriori circostanze rispetto all'unico fatto dalla stessa facilmente accertabile ovvero sia la circostanza di essere stata scavalcata da colleghi con punteggio inferiore. Per contro, sarebbe stato onere di parte convenuta provare documentalmente il corretto operare dell'amministrazione ovvero sia che erano state stilate distinte graduatorie secondo l'ordine di preferenza. Pertanto deve dichiararsi il diritto della ricorrente ottenere l'assegnazione della sede definitiva in ambito territoriale risultante dall'applicazione il criterio del punteggio più alto di cui al CCNI 2016/17, secondo*



l'ordine di preferenza espresso dalla ricorrente in domanda, con condanna dell'amministrazione al compimento di tutti gli atti idonei a tale scopo."

Il mancato trasferimento della parte deducente e tutte le procedure di mobilità sono viziate dalla assoluta mancanza di trasparenza nei criteri e metodi di scelta e di assegnazione dei docenti.

§ § §

B) Diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle scuole legalmente riconosciute e paritarie nelle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19 e disapplicazione della illegittima limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato – Violazione del D.L. 255/01, convertito in L.153/01, della L. 62/2000 e di ogni altra normativa che prevede l'equiparazione tra il servizio svolto dai docenti nella scuola pubblica e privata/paritaria - illegittimità del mancato ottenimento del trasferimento interprovinciale e della permanenza a Roma.

Come ampiamente argomentato in premessa, la Prof.ssa Genovese, in apposito documento allegato alla domanda di trasferimento interprovinciale presentata per l'a. s. 2018/19, ha dichiarato di avere prestato n.10 anni di servizio pre – ruolo presso l'Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME) – cod. MEPM145005, legalmente riconosciuto con D.A. n.121 del 4.05.1953 e dichiarato paritario con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010.

I periodi d'insegnamento prestati sono tutti riportati dal certificato SILAV prot. 640891 del 7.08.2018 emesso dal Centro per l'Impiego di Patti (allegato n.18), che riporta i singoli periodi di rapporto di lavoro della docente dall'anno 2007 all'anno 2015, e dal certificato storico Prot. n. 4797 del 7.08.2018, emesso dal Centro per l'Impiego di Patti (allegato n.19), che riporta i singoli periodi di rapporto di lavoro della docente per gli anni 2001 -2002 -2003 e 2007, nonché dai contratti di lavoro allegati.

Tali rapporti di lavoro sono anche dimostrati dalla produzione degli UNILAV (allegato n.47) e dalle autocertificazioni rese dalla ricorrente (allegati n.45 e n.46).

In particolare la docente ha svolto i seguenti periodi di attività d'insegnamento pre ruolo, tutti superiori a n.180 giorni per ogni anno scolastico:

a. s.	dal	al	SCUOLA	L.R./PARITARIA
2001/02	19.11.2001	11.06.2002	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	Scuola Legalmente riconosciuta con D.A. n.121 del 4.05.1953
2002/03	18.09.2002	13.06.2003	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti	Scuola Legalmente riconosciuta con D.A.



			(ME)	n.121 del 4.05.1953
2007/08	11.09.2007	11.06.2008	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	Scuola Legalmente riconosciuta con D.A. n.121 del 4.05.1953
2008/09	01.09.2008	16.06.2009	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	Scuola Legalmente riconosciuta con D.A. n.121 del 4.05.1953
2009/10	07.09.2009	17.06.2010	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	Scuola Legalmente riconosciuta con D.A. n.121 del 4.05.1953
2010/11	24.08.2010	18.06.2011	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	SCUOLA PARITARIA con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010
2011/12	01.09.2011	16.06.2012	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	SCUOLA PARITARIA con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010
2012/13	30.08.2012	15.06.2013	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	SCUOLA PARITARIA con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010
2013/14	02.09.2013	14.06.2014	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	SCUOLA PARITARIA con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010
2014/15	03.09.2014	16.06.2015	Istituto Magistrale "San Luigi" di Patti (ME)	SCUOLA PARITARIA con D.D.G. n.4009 del 26.10.2010

La precedente tabella chiarisce che la ricorrente ha prestato n. 10 anni di servizio pre ruolo nel Liceo Magistrale "San Luigi" di Patti (Me) e che negli anni scolastici 2001/02 – 2002/03 – 2007/08 – 2008/09 – 2009/10 tale istituto era scuola Legalmente riconosciuta, mentre negli anni scolastici 2010/11 – 2011/12 – 2012/13 – 2013/14 – 2014/15 tale scuola era PARITARIA.

L'USP Roma, erratamente, al momento della convalida della domanda di trasferimento presentata dalla ricorrente, non ha conteggiato 60 punti, che avrebbero dovuto essere aggiunti ai 18 punti validati, con la conseguenza che la ricorrente ha partecipato alla mobilità per l'a. s. 2018/19 con un punteggio inferiore rispetto a quello effettivamente spettante, di fatto pari a 78 punti.

Il riconoscimento di tale punteggio deriva dalla modifica effettuata dalla **Legge del 10 marzo 2000, n. 62 "Norme per la parità scolastica"**, che ha sostituito le precedenti quattro tipologie di scuole non statali, ovvero AUTORIZZATE PARIFICATE – LEGALMENTE RICONOSCIUTE – PAREGGIATE, con l'unica categoria di **SCUOLA PARITARIA**.



Pertanto, sia il servizio pre-ruolo svolto dalla docente nella scuola legalmente riconosciuta, prima che la medesima venisse riclassificata “paritaria” dopo l’introduzione della L.62/2000 e che quello svolto nella scuola paritaria, deve essere complessivamente conteggiato al pari del servizio svolto nella scuola statale e valutato nelle operazioni di mobilità per l’a. s. 2018/19.

Con l’introduzione di tale normativa è stato riconosciuto, infatti, un unico sistema nazionale d’istruzione, costituito da scuola pubbliche, paritarie e degli enti locali.

La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento del servizio pre ruolo svolto nelle predette scuole con i reclami in autotutela, rimasti senza riscontro, avverso la convalida della domanda di mobilità per l’a. s. 2018/19 ed il mancato ottenimento del trasferimento richiesto.

La ricorrente avrebbe di certo ottenuto il movimento richiesto se avesse partecipato alla mobilità con il punteggio effettivamente spettante.

Il Miur, in maniera del tutto illegittima, non riconosce il servizio pre ruolo prestato dai docenti in istituti paritari e legalmente riconosciuti nelle operazioni di mobilità.

Sulla questione si è recentemente pronunciato il **Consiglio di Stato con ordinanza (RG Ric. 06289 / 2017 del 10.11.2017)** che si allega al n.42, che ha statuito **“per l’annullamento dell’O.M. n 241 dell’8.4.2016, nella parte in cui è stato attribuito un minore punteggio al personale scolastico che ha prestato servizio pre – ruolo nelle scuole statali, pareggiate e parificate ...”** ed ha accolto la istanza cautelare avanzata.

Tale decisione, dimostra l’illegittimità del mancato riconoscimento del punteggio e di tutti gli altri diritti discendenti dall’aver svolto l’attività d’insegnate in una scuola privata equiparata a quella statale, con la conseguente disapplicazione delle disposizioni contrarie, nel rispetto del generale potere del Giudice Ordinario di dichiarare illegittimo l’atto al fine di tutelare il diritto soggettivo della ricorrente.

Tale potere, riconosciuto in maniera costante dalla giurisprudenza, deriva dalla legge n. 2248 del 1865 e dall’art. 63 comma 1 del decreto legislativo 165/2001, senza contrasto di giurisdizione.

I contratti collettivi (vedi CCNI 2017, così come i successivi), nella premessa della sezione **“NOTE COMUNI ALLE TABELLE DEI TRASFERIMENTI A DOMANDA E D’UFFICIO E DEI PASSAGGI DEI DOCENTI DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA, PRIMARIA, SECONDARIA DI I GRADO”**, quindi, in maniera illegittima stabiliscono



che ***“Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile in quanto non riconoscibile ai fini della ricostruzione di carriera. E’ fatto salvo il riconoscimento del servizio prestato:***

- fino al 31.8.2008 nelle scuole paritarie primarie che abbiano mantenuto lo status di parificate congiuntamente a quello di paritarie;

- nelle scuole paritarie dell’infanzia comunali;

- nelle scuole secondarie pareggiate (art. 360 del T.U.).”

Il diritto della ricorrente al riconoscimento nella procedura di mobilità degli anni di servizio pre-ruolo svolti nella scuola paritaria è riconosciuto, oltre che dall’applicazione della normativa vigente che equipara l’attività d’insegnamento tra le scuole pubbliche e private, anche dalla più recente giurisprudenza, che si esprime in tal senso in maniera costante.

La legge n.62/2000 ha affermato che “il sistema nazionale di istruzione è costituito dalle scuole statali e dalle scuole private e degli enti locali” e che le suddette scuole paritarie svolgono un “servizio pubblico” (art.1 commi 1 e 3).

Inoltre, le scuole private, al fine di ottenere la parità sono state sottoposte a rigide prescrizioni previste dalla L. n.62/00, dalla successiva L. n.27/06, dalla C.M.163 del 15.06.2000 e dai D.M. n.267/07 e n.83/08), con personale docente abilitato e sottoposto al CCNL.

L’art. 2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione dei servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.

La prevista equiparazione tra gli anni di servizio svolti nelle scuole statali e paritarie ha determinato, in egual misura, il punteggio attribuito ai docenti nelle graduatorie ad esaurimento valide per l’assunzione a tempo indeterminato, mentre in maniera illegittima viene negata nelle operazioni di mobilità del corpo docente e di ricostruzione della carriera.

L’accoglimento della presente domanda si può avvenire **in adesione all’orientamento giurisprudenziale attuale, fatto proprio dai vari Giudici, tra i quali il Tribunale di Milano (provvedimenti del 20.07.2016 – est. Saioni, in atti, e del 06.09.2017 – est. Locati), che propende per tale riconoscimento**, in quanto, senza alcun dubbio, **l’art.2, comma 2 del DL 255/2001 ha espressamente preso atto della equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura.**



Ogni contraria decisione discriminerebbe la ricorrente rispetto ai colleghi che hanno ottenuto il riconoscimento del maggiore punteggio per il solo fatto di avere proposto ricorso davanti a autorità giudiziarie con orientamenti diversi.

L'orientamento giurisprudenziale maggioritario, in maniera unanime, riconosce che il servizio svolto nelle scuole paritarie italiane deve essere conteggiato anche ai fini delle operazioni di mobilità.

Ne sono prova la sentenza n.64/2014 del Tribunale Lavoro Rimini, nonché l'orientamento in tal senso del Trib. Roma n. 10119/2016, est. Boeri; Trib. Torino R.G.L. 7243/2010, est. Cirvilleri; ordinanze ex art. 700 CPC Trib. Napoli Nord n.42800/2016 est. Colameo; Trib. Napoli R.G. 17451/2016 est. Armato; Trib. Livorno n. 3856/2016 est. Sbrana; Trib. Mantova R.G. 505/2016 est. Fraccalvieri; Trib. Treviso n. 4070/2016 est. Poirè; Trib. Forlì n. 2821 e 2823/2016, est. Mascini; Trib. La Spezia n. 3882/2016, est. Panico, che fanno anche riferimento alla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sent. n.1102/2002).

Il Consiglio di Stato con la Sentenza n.1102/2002 ha chiarito come “la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa”.

La mancata equiparazione effettuata del Ministero nel CCNI, è errata ed è ricollegabile all'uso di una terminologia vetusta, che ha dato luogo ad un errato mancato riconoscimento di un tipo di servizio, quello svolto nella scuola paritaria, che, invece, lo stesso MIUR riconosce per l'aggiornamento del punteggio nelle graduatorie ad esaurimento e che consente il rilascio di validi diplomi conclusivi di ogni ciclo scolastico, in perfetta equiparazione con l'attività svolta nella scuola pubblica.

Sul punto, si segnala l'**Ordinanza del 20.03.2017 del Tribunale di Forlì** resa nel giudizio 709/2016 RG, secondo cui non si può fare richiamo agli art. 360 comma 6 e art. 485 del D.lgs. 297/94 per escludere la valutazione del servizio svolto nelle scuole paritarie, in quanto **“la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica all'epoca adottata per indicare gli istituti scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica a quelli statali, non può oggi che trovare applicazione dei confronti delle rinominate e ancor più rigidamente disciplinate scuole paritarie”.**

Il medesimo Tribunale, a supporto del riconoscimento del punteggio svolto nella scuola paritaria nelle operazioni di mobilità, continua citando il D.L. 250 / 05, che



all'art.1 – bis prevede che ***“le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capi I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, e di scuole non paritarie”***, e richiama la nota n. 0069064 del 4.08.2010 emessa dalla Ragioneria Generale dello Stato, secondo la quale la L. 62 /2000 ***“nulla ha modificato in materia di riconoscimento dei servizi pre-ruolo svolti ... nelle predette istituzioni non statali paritarie che, pertanto, continuano ad essere valutabili, ai fini giuridici che economici, nella misura indicata dall'art.485 del D.lgs. 16.4.1994 n.297, ... nello statuire che la frequenza delle scuole paritarie costituisce assolvimento del diritto - dovere all'istruzione ed alla formazione, pongono sullo stesso piano il tipo d'insegnamento ivi espletato con quello previsto presso le scuole statali”***.

Risulta decisiva, pertanto, al fine di una corretta valutazione della questione, la normativa di cui all'art. 1 della **L. 62/2000**, la quale **ha sancito la piena equipollenza degli istituti paritari rispetto a quelli statali**, con conseguente diritto al riconoscimento del punteggio maturato per il servizio svolto in tali istituti.

La Sentenza emessa dal **Tribunale di Salerno** in data 20.09.2017, nel procedimento n.4571/2017, **riassume l'orientamento maggioritario che riconosce il punteggio per gli anni di servizio svolto nelle scuole paritarie anche nelle operazioni di mobilità**.

Il Tribunale di Salerno parte dal presupposto che la legge 62 del 2000 ha espressamente affermato che il sistema nazionale di istruzione è costituito da scuole statali e da scuole paritarie private e degli enti locali che svolgono un servizio pubblico e continua affermando che: ***“Alla luce di tale principio la circolare ministeriale numero 163 del 2000 ha preteso che, al fine di ottenere la parità, gli istituti scolastici privati devono “dichiarare che il personale docente è munito di titolo di studio abilitanti albero di specifica abilitazione” è, altresì, “dichiarare che il rapporto di lavoro individuale per tutto il personale della scuola è conforme ai contratti collettivi di settore”, così pervenendo ad una piena omogeneità tra il servizio di insegnamento svolto alle scuole statali e quello alle dipendenze degli istituti privati paritari. L'articolo 2 comma 2 del D.L. 255 del 3 luglio 2001 ha espressamente preso atto della suddetta equiparazione di servizi statali e paritari, disponendo che siano valutati nella stessa misura. Per cui non***



vi sarebbe ragione alcuna per limitare l'efficacia della suddetta disposizione legislativa, eventualmente applicabile anche in via analogica, non solo la formazione delle graduatorie per l'assunzione del personale docente statale, ma anche in sede di mobilità del medesimo personale e di ricostruzione di carriera. Il medesimo punteggio maturato per il servizio svolto nelle scuole paritarie viene valutato non solo per l'immissione in ruolo, ma anche nelle tabelle di valutazione dei titoli dei concorsi di merito del personale docente. Lo stesso requisito di accesso dei cinque anni di servizio di insegnamento può essere maturato computando anche servizi prestati nelle scuole paritarie, secondo quanto previsto dal regolamento per la definizione delle modalità di svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli della dirigenza scolastica. Il giudicante ritiene di aderire a quella giurisprudenza di merito secondo cui "al fine di escludere la valutazione del servizio di cui trattasi, non si potrebbero fondatamente richiamare gli artt. 360, comma 6 e 485 del decreto legislativo 297 del 1994, ove si prevede il riconoscimento agli effetti della carriera del servizio di ruolo o pre ruolo svolto dal personale docente presso le scuole secondarie pareggiate (comma 1) ovvero presso le scuole elementari "parificate" (comma 2), essendo, invece, vero esattamente il contrario e, cioè, che la suddetta disposizione di legge, facente uso della terminologia giuridica dell'epoca adottata per indicare gli anni scolastici privati oggetto di equiparazione giuridica quelli statali, non può oggi che trovare applicazione nei confronti delle rinomate ancor più rigorosamente disciplinate scuole paritarie. Lo **stesso decreto legislativo 250 del 2005 (convertito in L. 27 del 2006), all'articolo 1 bis** (norme in materia di scuole non statali), espressamente prevede che: "Le scuole non statali di cui alla parte II, titolo VIII, capitolo I, II e III, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono ricondotte alle due tipologie di scuole paritarie riconosciute ai sensi della L. 10 marzo 2000, numero 62, e di scuole non paritarie. Anche la giurisprudenza amministrativa avuto modo di chiarire come **la parificazione dei servizi costituisce logico corollario di una parificazione degli istituti privati a quelli pubblici sulla scorta di adeguati parametri atti a valutare l'omogeneità qualitativa dell'offerta formativa (Consiglio di Stato sentenza numero 1102 del 2002).** Pertanto, ad avviso dello scrivente, la citata **legge 10 marzo 2000 numero 62** che ha inserito tutte le istituzioni scolastiche non statali già riconosciute ed in particolare le scuole paritarie private e degli enti locali, nel sistema nazionale dell'istruzione, con possibilità per loro di rilasciare titoli di studio aventi lo stesso valore dei titoli rilasciati da scuole statali, nonché di



svolgere, con le stesse modalità di queste ultime gli esami di Stato, conferma l'esistenza di un principio di generale equiparazione del servizio di insegnamento prestato dei docenti delle scuole paritarie con quello prestato nell'ambito delle scuole pubbliche. Si fatta equiparazione trova ulteriore conferma del disposto **dell'articolo 2 comma 2 del D.L. n. 255 del 2001** che, ai fini dell'integrazione delle graduatorie permanenti del personale docente, ha previsto testualmente che **“servizi di insegnamento prestati dal 1 settembre 2000 nelle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, numero 62, sono valutati nella stessa misura prevista per il servizio prestato nelle scuole statali”**; dal richiamato articolo 1 bis del D.L. 250 del 2005 (convertito in legge 27 del 2006).

I sostenitori della tesi contraria invocano la giurisprudenza secondo cui le norme del D.L. n.370 del 1970, in quanto attributive di uno speciale beneficio avrebbero carattere eccezionale, per cui non sarebbero suscettibili di interpretazione analogica od estensiva volta ad un'applicazione oltre ai casi presi in considerazione della lettera della norma. Occorre tuttavia rilevare che dalla stessa **Corte Costituzionale è intervenuta un'interpretazione estensiva, in quanto maggiormente conforme a Costituzione per evitare discriminazioni ingiustificate**. Seppure ai diversi fini della riconoscibilità dei servizi svolti degli istituti gestiti dall'ente per le scuole materne della Sardegna è stato affermato che l'articolo 2, secondo comma, del D.L. n. 370 del 1970, per essere conforme a Costituzione, deve essere interpretato in modo da ricomprendere anche i servizi sostanzialmente identici a quelli espressamente elencati dalla norma, ritenendo non più sostenibile “anche ai fini di giustizia sostanziale” l'interpretazione restrittiva del D.L. 370 del 1970“ (cfr. Corte Costituzionale, 5 novembre 1986, n. 228). Sul tema la Consulta è tornata con l'ordinanza n. 89 del 30 marzo 2001 con cui ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 del D.L. 370 del 1970, nella parte in cui non consentono agli insegnanti delle scuole secondarie di ottenere il riconoscimento del servizio svolto nella scuola materna. Nella decisione si è dato atto dell'esistenza di un orientamento ermeneutico estensivo che, se recepito avrebbe consentito di accogliere le domande dei lavoratori. Vero è che la Corte, nell'occasione, ha dichiarato che anche l'interpretazione restrittiva delle disposizioni impugnate non comporta la violazione dei parametri costituzionali invocati, non risultando manifestamente irragionevole, né contraria al buon andamento dell'amministrazione, la scelta discrezionale del legislatore di valutare



diversamente il servizio pregresso dei docenti nella scuola secondaria, a seconda che sia stato prestato nella scuola elementare o in quella materna. Tuttavia è altrettanto vero che la non manifesta irragionevolezza della diversa valutazione del servizio è stata giustificata alla luce della diversità dell'insegnamento impartito in questi due gradi scolastici, tuttora esistente pur se meno marcata che in passato". La Suprema Corte con Sentenza n. 166 23 del 2012 ha affermato che "in tema di personale docente nelle scuole statali, l'articolo 1 del D.L. 370 del 1970, convertito nella L. 576 del 1979, che prevede, ricorrendone i presupposti, il riconoscimento fini giuridici ed economici del periodo di insegnamento pre-ruolo, si applica, per effetto della sentenza n. 228 del 1986 della Consulta, anche in riferimento alle attività svolte dal docente presso altro istituto scolastico statale o pareggiato, purché sussista, tra i diversi istituti, identità di titoli di studio, durata degli anni scolastici, orari e programmi, dovendosi escludere in assenza di tale omogeneità. La stessa Cassazione n.1035 del 2014, pur richiamando l'indirizzo della giurisprudenza amministrativa antecedente all'entrata in vigore della citata L.62 del 2000, ha rigettato il ricorso prevalentemente per la mancata prova della equiparabilità della scuola non statale ad una scuola statale. **Nella fattispecie oggetto del presente giudizio invece la divaricazione di trattamento deriverebbe non dal servizio svolto nella scuola di provenienza, bensì dalla diversa natura del precedente datore pubblico.**

Ebbene, la stessa giurisprudenza amministrativa ha affermato che la "qualificazione di parità è infatti riferita, nella lettera e nella ratio della disciplina della L. 10 marzo 2000 n. 62, all'aspetto funzionale ed organizzativo degli apparati privati considerati dalla norma, come attesta il complesso delle previsioni dell'art.1, che riferisce la parità alle "scuole", collocandosi sul piano dell'iniziativa economica e culturale privata nel settore dell'insegnamento, senza alcuna implicazione necessitata, nell'ambito della L. 62 del 2000, riferibile alle condizioni del personale addetto alla parte più strettamente ausiliaria dell'organizzazione, cioè di supporto all'attività di insegnamento" (cfr. Consiglio di Stato 194 del 2009). Pertanto, escludendo la su indicata parità -ma per il personale ATA – ha ancora precisato che l'attività di insegnamento è l'unica attività "che viene obiettivamente logicamente in rilievo nella sua omogeneità rispetto a quella svolta in sede statale, in ragione della sua diretta ed immediata incidenza sull'esercizio della pubblico servizio organizzato di cui la legge predica la possibile parità". Anche alla stregua delle argomentazioni svolte dalle Corti citate, **risulterebbe del tutto irragionevole non riconoscere il servizio pregresso svolto nelle scuole**



paritarie stante l'identità del piano dell'offerta formativa, del servizio svolto e l'identità dei titoli di studio rilasciati.

Alla luce di un compendio normativo così chiaro non può che concludersi per la illegittimità della contestata disposizione del CCNI che esclude qualsiasi attribuzione di punteggio, in sede di mobilità, per il servizio di insegnamento svolto negli istituti paritari. Peraltro, diversamente opinando si perverrebbe ad una interpretazione della vigente normativa senz'altro contraria ai principi di eguaglianza e imparzialità della p.a. (artt.3 e 97 Cost.), non essendovi ragione per discriminare, sia in sede di mobilità che ai fini della ricostruzione di carriera, tra servizi avente per legge la medesima dignità e le medesime caratteristiche. Di talché, vanno disapplicate - nell'ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata - le previsioni che precludono la valutabilità, ai fini della mobilità, del servizio pre ruolo prestato presso le scuole paritarie, pena la violazione dei principi costituzionali di ragionevolezza e parità di trattamento, con conseguente necessità, da parte dell'amministrazione, di provvedere alla rivalutazione della posizione della ricorrente previo riconoscimento di ulteriori ...".

§ § §

Chiamato a rispondere della medesima questione, anche il **Tribunale di Napoli** ha condiviso tale orientamento, chiarendo che “in tema di istruzione pubblica, ai fini del riconoscimento del punteggio per l'insegnamento, il servizio prestato nelle scuole paritarie è valutabile al pari di quello svolto presso una struttura statale con obbligo per l'amministrazione scolastica di attribuzione del relativo punteggio. Nel caso di specie è stato accolto il ricorso cautelare presentato dall'insegnante che aveva prestato servizio presso un Istituto paritario” (**Tribunale Napoli, sez. fer., 06/09/2016**).

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine al riconoscimento del servizio pre ruolo nelle scuole private

Di analogo tenore è la sentenza del **Tribunale di Patti – Sez. Lavoro**, n. 1278/2017 pubblicata il 19.07.2017, resa nel procedimento n. 190/2017 RG, nella quale viene stabilito che il mancato riconoscimento del punteggio nella scuola paritaria è “in violazione con quanto previsto dalla legge n. 62/00 (art. 1) che ha



sancito la piena equipollenza degli istituti paritari, come riconosciuto dalla giurisprudenza di merito, che questo Tribunale ritiene di condividere e richiamare (Trib. Caltagirone, 11 luglio 2016; Trib. Milano, 20 luglio 2016)."

La predetta Sentenza si uniforma a quanto in precedenza stabilito dal **Tribunale di Milano** che, nell'ordinanza di accoglimento resa nel procedimento n.6202/2016 del 20.07.2016, ha riportato quanto statuito dal **Tribunale di Caltagirone** nell'Ordinanza emessa in data 11.07.2016, in esito al procedimento n. 535/2016 RG, che, a sua volta, ha disposto la disapplicazione di quanto previsto nelle "note comuni" allegate al CCNI di mobilità del personale docente per l'a. s. 2016/17, nella parte in cui dispone che *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, ed ha ordinato all'amministrazione scolastica di **"valutare nella graduatoria per la mobilità a. s. 2016/17 e seguenti il servizio di insegnamento svolto dalla ricorrente in un istituto scolastico paritario dall'a. s. 2006/07 all'a. s. 2013/14, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e per l'effetto attribuire nella predetta graduatoria per la mobilità i 24 punti corrispondenti ai fini dell'attribuzione della sede di servizio spettante in base al corretto punteggio di mobilità".**

Quanto sopra è sufficiente a censurare il mancato riconoscimento del maggiore punteggio spettante alla docente per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola privata.

§ § §

Sull'orientamento del Tribunale di Patti in ordine al diritto al conteggio del servizio pre – ruolo in maniera paritaria rispetto ai docenti a tempo indeterminato

Sul punto si richiama la **sentenza del Tribunale di Patti resa nel procedimento n.2617/2015 RG**, su istanza della scrivente difesa.

Il Giudice del Lavoro ha chiarito che: *"Sotto il profilo normativo, occorre prendere le mosse dai principi affermati nell'accordo quadro europeo sul contratto a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70 (attuata nell'ordinamento interno con il decreto legislativo numero 368 del 2001), che alla clausola 1 lettera a) stabilisce come obiettivo fondamentale è quello di migliorare la qualità del lavoro a tempo determinato garantendo il rispetto del principio di non discriminazione.*

In particolare, la successiva clausola 4, intitolata "Principio di non discriminazione", precisa, in primo luogo, che lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole rispetto a quelli a tempo indeterminato ... ed, in secondo luogo, che i criteri del periodo di anzianità di



servizio relative a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato che per quelli a tempo indeterminato, ad eccezione dei casi in cui la differenziazione sia giustificata da motivi di carattere oggettivo.

È pacifico che il principio di parità di trattamento, previsto quale obiettivo dell'accordo della clausola uno ed espressamente sancito nella clausola 4, costituisca principio generale del diritto comunitario, in quanto norma che stabilisce prescrizioni minime di tutela non suscettibili di interpretazione restrittiva.

Il contenuto incondizionate e sufficientemente preciso della clausola 4, comportante l'efficacia diretta della disposizione comunitaria, e tale da legittimare i singoli ad invocarne l'applicazione nei confronti dello Stato dinanzi ad un giudice nazionale (così CGGUE, 15 aprile 2008, numero 268/06, Impact, punti 62 e 68 della motivazione), il quale, qualora non sia possibile un'interpretazione della norma nazionale conforme alle prescrizioni della clausola, è tenuto ad applicare integralmente la disposizione comunitaria, eventualmente disapplicando le disposizioni nazionali difforme ... Inoltre l'CGUE (sentenza 18 ottobre 2012 in cause riunite da C302/11 a C305/11) ha ritenuto che la clausola 4 dell'accordo quadro debba essere interpretata nel senso che nulla osta ad una normativa nazionale, la quale esclude totalmente che i periodi di servizio compiuti da un lavoratore a tempo determinato alle dipendenze di un'autorità pubblica siano prese in considerazione per determinare l'anzianità del lavoratore stesso al momento della sua supposizione a tempo indeterminato, da parte di questa medesima autorità, come dipendente di ruolo nell'ambito di una specifica procedura di stabilizzazione del suo rapporto di lavoro, a meno che la citata esclusione sia giustificata da ragioni oggettive e che il semplice fatto che lavoratore a tempo determinato abbia compiuto i suddetti periodi servizio sulla base di un contratto di un rapporto di lavoro a tempo determinato non configura una ragione oggettiva di tal genere.

Gli scatti di anzianità hanno la funzione di parametrare il trattamento retributivo alla progressiva acquisizione di maggiore professionalità e competenza del lavoratore, conseguente alla protratto svolgimento di una determinata mansione, tenendo così conto della maturazione della sempre più ampia esperienza che ciascun docente consegue forza dello svolgimento della propria prestazione.

Nel caso di reiterazione di rapporti di lavoro a tempo determinato si realizza di fatto un contesto identico sotto il profilo dello sviluppo della professionalità,



rispetta quello dei colleghi di fare anzianità legati alla pubblica amministrazione da un rapporto a tempo determinato, sicché la mancata attribuzione degli scatti di anzianità costituisce disparità di trattamento non legittimata da ragioni obiettive, né giustificabile, ed integra quindi violazione della disciplina sopra richiamata.

Va inoltre osservato che, in base alla disciplina contrattuale del comparto scuola, al personale scolastico è attribuito un trattamento economico differenziato per posizioni stipendiati e che il passaggio tra una posizione stipendiaria dell'altra può essere acquisito al termine dei periodi previsti dalla tabella allegata al CCNL comparto scuola, sulla base dell'accertato utile assorbimento di tutti gli obblighi inerenti alla funzione, tra cui, in particolare, lo svolgimento continuativo dell'attività lavorativa.

Infine, va considerato che in base alla normativa interna suo riconoscimento dei servizi per il ruolo ai fini della determinazione dell'anzianità al momento dell'immissione in ruolo del personale docente, il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione (cfr. Articolo 489 co.1 decreto legislativo n.297/94), e tale disposizione, a norma dell'articolo 11 comma 14 legge 124/99, e da intendersi nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno 1974-1975 e considerato come anno scolastico intero se avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato in interrottamente dal 1 febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale, con esclusione quindi delle supplenze temporanee, quando cioè il dipendente è stato assunto soltanto per pochi giorni e con rilevante soluzione di continuità tra un'assunzione e l'altro.

Soltanto in questo caso infatti, la natura la durata e la frequenza delle prestazioni lavorative, nonché la maturazione dell'esperienza professionale non differiscono, di fatto, da quelle del personale assunto a tempo indeterminato, con conseguente sostanziale identità di situazioni. Quanto sinora esposto trovato recentemente autorevole avallo nella pronuncia N.22558 del 7 novembre 2016 della Cassazione che ha esposto il seguente principio di diritto: "la clausola 4 dell'accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva 99/70/C, in diretta applicazione, impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiaria prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai contratti collettivi nazionali lavoro succedutisi nel tempo.



Vanno, conseguentemente, disapplicate le disposizioni dei richiamati CCNL che, prescindendo dall'anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato.

La legge 11 luglio 1980 n. 312, art.53, che prevedeva scatti biennali di anzianità per il personale non di ruolo, non è applicabile contratti a tempo determinato del personale del comparto scuola ed è stato richiamato, decreto legislativo n. 165 del 2001, ex articolo 69, comma 1, e articolo 71, dal CCNL 4 agosto 1995 dai contratti successivi, per affermarne la perdurante vigenza Limitatamente ai soli insegnanti di religione”.

Ne deriva il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera con il conteggio e fini economici e normativi, dell'anzianità di servizio per il periodo pre ruolo in maniera integrale e di non parità di trattamento con i lavoratori a tempo indeterminato.”

La Sentenza del Tribunale di Patti sopra riportata, è sovrapponibile al caso in esame e dimostra il diritto della ricorrente ad avere riservato il medesimo trattamento dei docenti assunti in ruolo a tempo indeterminato per il conteggio definitivo degli anni di servizio pre –ruolo che sono stati riconosciuti nella ricostruzione di carriera e per quelli che saranno altresì accertati e riconosciuti nel presente giudizio, con la conseguenza che nessuna differenza nel conteggio tra anni d'insegnamento svolti in ruolo e quelli pre – ruolo deve essere effettuata dal Ministero.

§ § §

C) Illegittimità del comportamento del MIUR nelle operazioni di mobilità e nella definizione di assegnazione dei posti – inesistenza di norme giuridiche, regolamentari e/o contrattuali che legittimano quanto stabilito dal CCNI 2017 e dall'O. M. 207/2018 che hanno regolato le operazioni di mobilità territoriale e professionale nell'a. s. 2018/19

Il CCNI 2017, al comma 1 dell'art. 1 “CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DEL CONTRATTO”, richiama il CCNL del 29 Novembre 2007, che all'art. 4 comma 2 e all'art.10 ha “**fissato i principi generali sulla mobilità territoriale e professionale del personale della scuola**”, e precisa che le modalità di applicazione delle disposizioni contenute nella contrattazione integrativa per l'a. s. 2017 / 18 sono definite con apposita ordinanza ministeriale, che deve essere emanata a norma dell'art. 462 del D.lg. n. 297 / 94 (c.d. “Testo Unico della Scuola).



L'art. 470 del D.lgs. n. 297 / 1994, prevede che “specifici accordi contrattuali tra le organizzazioni sindacali ed il Ministero della pubblica istruzione definiscono tempi e modalità per il conseguimento dell'equiparazione tra mobilità professionale (passaggi di cattedra e di ruolo) e di quella territoriale, nonché per la ripartizione tra posti riservati alle **immissioni in ruolo**, in modo che queste ultime **siano effettuate sui posti residui che rimangono vacanti e disponibili dopo il completamento delle operazioni relative alla mobilità professionale e territoriale in ciascun anno scolastico**”.

Il Giudice del Lavoro del **Tribunale di Lanciano**, nella sentenza del 24.07.2017, resa nel procedimento n. 573/2015 RG, precisa che la predetta disposizione contenuta nell'art. 470 del D.lgs. n. 297/1994, fissa dei limiti invalicabili, quali appunto **“quello relativo al rapporto tra immissioni in ruolo e mobilità anche professionale stabilendo che alle immissioni in ruolo siano riservati sempre e comunque i posti di risulta, dando priorità nella scelta ai docenti già in ruolo che vogliano spostarsi”**.

Nel caso in esame i docenti che come la ricorrente hanno concorso alla mobilità interprovinciale, sono stati penalizzati dal fatto che i trasferimenti sono avvenuti sui posti residui dopo la mobilità provinciale, secondo le **aliquote prestabilite, con l'accantonamento del 60% dei posti per le future assunzioni in ruolo, del 30% per i trasferimenti da fuori provincia e del 10% per la mobilità professionale (passaggi di ruolo e di cattedra)**.

La violazione dell'art. 470 del D. Lgs. n. 297 / 1994 (c.d. “Testo Unico della Scuola) è evidente, infatti le nuove immissioni in ruolo beneficiano di un accantonamento di posti pari al 60% dei posti residui dopo le operazioni di mobilità interprovinciale, ed assorbono la maggior parte dei posti disponibili che avrebbero dovuto essere assegnati per legge ai trasferimenti.

Orbene, la creazione di fasi e sotto - fasi privilegiate rispetto ad altre, il soddisfacimento primario delle scelte puntuali rispetto a quelle sintetiche, la limitazione nell'indicazione di scuole/ambiti/province, l'accantonamento di posti con l'applicazione di aliquote sulle disponibilità risultanti dalle procedure di mobilità provinciale, la negazione di alcuni diritti di precedenza goduti dai docenti sottoposti a mobilità interprovinciale, oltre a quanto altro sopra rilevato e contestato, **non è frutto né del CCNL 2007, né del D.L.vo 297/94, né della L.107/2015, né di altra normativa vigente per il personale dipendente scolastico e della P.A. in generale, in quanto scaturiscono da decisioni negoziali che di anno in anno “complicano” e rendono sempre meno trasparente e**



discriminatorio le operazioni alle quali sono sottoposti i docenti, i quali vedono negato l'applicazione dell'unico criterio meritocratico che genera scelte trasparenti e giuste che è quello del punteggio.

§ § §

Tutto quanto sopra premesso e ritenuto, la ricorrente, ut supra rappresentata, domiciliata e difesa, rigettata ogni contraria eccezione difesa, previ gli adempimenti di rito, e la fissazione dell'udienza di discussione e quanto altro per legge, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito, Voglia accogliere le seguenti domande e

Conclusioni

1) Accertare, ritenere e dichiarare che la ricorrente ha diritto ad ottenere la sede definitiva – trasferimento nella scuola secondaria di II grado, nel posto normale della classe di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche presso la Provincia di Messina, Sicilia Ambito 0016, nel Comune di Patti (Me) o in altro Comune o scuola - ambito più vicini e/o ritenuti idonei, ovvero come per legge, e ha diritto ad ottenere l'immediato trasferimento nella scuola secondaria di II grado, nel posto normale della classe di concorso A050 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, per effetto delle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19, procedendo all'immediato trasferimento della ricorrente nella prima sede richiesta in domanda di mobilità 2018, presso la Scuola MEIS023001 IIS BORGHESE - FARANDA – PATTI, o nelle sedi successivamente elencate nella stessa domanda, o nell'AMBITO SICILIA Ambito 00016, in provincia di Messina, nel Comune o scuola o ambito più vicini o ritenuti idonei, o presso l'ITI "Torricelli" di Sant'Agata di Militello (Me), ovvero come per legge, **il tutto nel rispetto e previa applicazione del maggiore punteggio alla stessa dovuto per il servizio pre - ruolo svolto nella scuola paritaria e legalmente riconosciuta e della specializzazione di cui la stessa è titolare, così come indicato in ricorso;**

2) In via subordinata, senza recesso dalle superiori domande, disporre il trasferimento definitivo della ricorrente nel posto NORMALE della classe di Concorso: A050 – Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche, della scuola secondaria di II grado, nella scuola, sede - ambito territoriale più vicino al Comune di Patti (Me), luogo di residenza della docente, ordinando al Ministero resistente di procedere al compimento dei relativi atti disponendo quant'altro per legge, nel rispetto dei titoli e della specializzazione di cui la stessa è titolare, sempre con il riconoscimento ed applicazione del maggiore punteggio alla stessa spettante così come chiesto nel presente giudizio per il servizio pre ruolo prestato nelle scuole



paritarie e legalmente riconosciute;

3) In ogni caso, accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente al riconoscimento del servizio pre - ruolo svolto nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, così come indicato in ricorso e nelle certificazioni di servizio allegate, con la disapplicazione della limitazione prevista dal CCNI 2017, prorogato alle operazioni di mobilità per l'a. s. 2018/19, secondo cui *"Il servizio prestato nelle scuole paritarie non è valutabile"*, con l'attribuzione del punteggio dovuto nelle operazioni di mobilità nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale e **con l'aggiunta di 60 punti al punteggio convalidato pari a 18 punti, riconoscendo alla ricorrente complessivamente 78 punti nelle procedure di mobilità per l'a. s. 2018/19;**

4) Accertare, ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad ottenere ai fini giuridici – economici e previdenziali il riconoscimento del maggiore servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, così come indicato in ricorso e nei relativi allegati, ed ordinare al MIUR di adottare ogni conseguente provvedimento al fine della regolarizzazione della posizione della ricorrente ai fini giuridici – economici e previdenziali, ed al pagamento delle relative somme;

5) Condannare controparte alle spese compensi onorari ed accessori di legge (IVA, CPA e 15% spese generali di legge) **da distrarsi** in favore del sottoscritto procuratore.

L'Avv. Massimiliano FABIO dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile e che il proprio codice fiscale è FBA MSM 70D28 F158V, che il proprio domicilio digitale viene fatto presso la pec massimilianofabio@pec.giuffre.it

L'Avv. Massimiliano Fabio in via istruttoria, chiede che l'Ecc.mo Tribunale adito Voglia **DISPORRE CTU consulenza tecnica di ufficio** mediante esperto del settore Dottore Commercialista - Consulente del Lavoro, al fine di

1) sulla base degli atti, delle graduatorie - bollettini del MIUR - USP, degli atti di causa e della eventuale documentazione da acquisire presso il MIUR e presso gli uffici competenti, nonché sulla base dei titoli di preferenza e dei punteggi della parte ricorrente, accertare, determinare e descrivere se le procedure di selezione ed assegnazione della sede ed il trasferimento della parte istante per l'A. S. 2018/19 sono legittimi e se è stata assegnata o meno una sede conforme alle norme di legge, ai titoli, preferenze e punteggi ed a quanto esposto in ricorso;

2) accertare, determinare e descrivere sulla base di quanto sopra e di quanto contestato nel presente ricorso e documentato dai relativi allegati, se il



provvedimento di mancato trasferimento interprovinciale della parte ricorrente nell'a. s. 2018/19, nella sede scolastica più vicina al luogo di residenza, è conforme a legge ed alle preferenze spettanti alla parte scrivente e se la stessa ha diritto o meno alla assegnazione presso la prima sede richiesta nella relativa domanda ed a quelli indicati in progressione e se il criterio della vicinorietà nelle operazioni di trasferimento sono state rispettato o meno;

3) svolgere ogni accertamento o verifica necessari ai fini di risalire e determinare la sede di assegnazione definitiva ed il punteggio alla stessa parte ricorrente spettante per il servizio pre – ruolo prestato (per i motivi di fatto e di diritto indicati in ricorso, anche per servizio svolto nella scuola paritaria e legalmente riconosciuta), nonché per accertare la sede di servizio spettante effettivamente alla parte istante nel rispetto della precedenza-priorità di cui è beneficiaria, delle preferenze espresse, del punteggio effettivamente spettante e di quanto altro alla stessa spettante secondo quanto indicato nel presente atto, anche ai fini giuridici – economici e previdenziali per il riconoscimento del maggiore servizio pre ruolo prestato nelle scuole paritarie e legalmente riconosciute, nella stessa misura in cui è valutato il servizio statale, anche per la regolarizzazione della posizione della ricorrente ai fini giuridici – economici e previdenziali, ed al pagamento delle conseguenti maggiori somme spettanti.

L'Avv. Massimiliano Fabio deposita i seguenti atti:

- 1)** Procura alle liti;
- 2)** Carta d'identità;
- 3)** Certificato di presa di servizio in assegnazione provvisoria per l'a.s. 2017/18 presso il Liceo Statale "Vittorio Emanuele III" di Patti (Me);
- 4)** Contratto a tempo indeterminato;
- 5)** Domanda trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19 con allegati;
- 6)** Domanda convalidata Trasferimento interprovinciale anno scolastico 2018/19;
- 7)** Email del MIUR di mancato trasferimento del 13.07.2018;
- 8)** Reclamo ex art 17 CCNI 2017;
- 9)** Decreto dell'USP Messina n.9875 del 10.07.2018 relativo a elenco ORGANICO DI DIRITTO - ANNO SCOLASTICO 2018/19 – scuola secondaria di II grado;
- 10)** Decreto prot. n.10305 del 17.07.2018 relativo a SEDI DISPONIBILI dopo i movimenti per il passaggio da ambito a scuola - scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 11)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Messina relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;



- 12)** Decreto dell'USP Messina Prot. n. 11908 del 13.08.2018 relativo ad ASSEGNAZIONE SEDI DISPONIBILI dopo i movimenti ai docenti che trasferiti nell'ambito devo avere l'assegnazione triennale della scuola di servizio;
- 13)** CCNI dell'11.04.2017 – mobilità 2018/19;
- 14)** OM 207 del 9 marzo 2018- mobilita 2018/2019;
- 15)** CCNL Scuola 29 novembre 2007;
- 16)** CCNL ISTRUZIONE e RICERCA siglato il 19.04.2018;
- 17)** CCNI del 26.06.2018 relativo al passaggio da ambito a scuola;
- 18)** Certificato SILAV prot. 640891 del 7.08.2018 emesso dal Centro per l'Impiego di Patti;
- 19)** Certificato storico Prot. n. 4797 del 7.08.2018, emesso dal Centro per l'Impiego di Patti;
- 20)** Ordinanza del Tribunale di Lanciano del 24.07.2017, proc. 573/15 RG;
- 21)** Provvedimento del Tribunale di Milano su rigetto istanza di autorizzazione notifica ai controinteressati ex art.151 cpc, reso nel procedimento n.3987/2017 RG;
- 22)** Ordinanza del Tribunale di Roma cronol.118894/16, proc. n. 39830/2016 RG;
- 23)** Ordinanza del Tribunale di Pordenone in composizione collegiale, cron. 1066/17 del 30.06.2017, resa nel procedimento n. 207/2017 RG;
- 24)** Ordinanza del Trib. Cuneo del 17/04/2018, cron. 754/2018, proc. 931/2017 RG;
- 25)** Ordinanza Tribunale di Taranto del 10.01.2017;
- 26)** Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3807/2017 del 16.01.2017;
- 27)** Ordinanza del Trib. di Roma – Sez. lavoro n. cron. 3808/2017 del 16.01.2017;
- 28)** Ordinanza del 12.11.2016 resa nel procedimento n.1591/2016 RG del Tribunale di Vicenza - Sezione Lavoro;
- 29)** Sentenza del Trib. di Firenze n.574/17 del 13.06.2017, proc. n.3313/2016 RG;
- 30)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Agrigento relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 31)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Catania relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 32)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Caltanissetta relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 33)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Enna relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;



- 34)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Siracusa relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 35)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Ragusa relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 36)** Ordinanza del Tribunale di Forlì n.709/2016 RG;
- 37)** Sentenza del Tribunale di Salerno del 28.04.2017 – Scuole Paritarie;
- 38)** Ordinanza del Tribunale di Milano n°6202/20016 RG del 20.07.2016;
- 39)** Ordinanza del Tribunale di Caltagirone – Sezione Lavoro, n°535/2016 dell'11.07.2016;
- 40)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Trapani relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 41)** Decreto e Elenco trasferimenti USP Palermo relativi alla scuola secondaria di II grado per l'a. s. 2018/19;
- 42)** Ordinanza del Consiglio di Stato del 10.11.2017 resa nel procedimento n. 06289 / 2017 RG Ric.
- 43)** Sentenza n.1278/17 RS, proc.190/17 RG del Tribunale di Patti;
- 44)** Sentenza resa nel proc. 2617/2015 RG del Tribunale di Patti;
- 45)** Autocertificazione di servizio presso l'Istituto Magistrale “San Luigi” di Patti;
- 46)** Autocertificazione comunicazione UniLav;
- 47)** Comunicazione obbligatoria UniLav;
- 48)** Ordinanza del Tribunale di Roma – composizione collegiale, n. cronol. 13874/2018 del 13.02.2018, emessa nel giudizio n. 42754/2017 R.G.;
- 49)** Sentenza del Tribunale di Patti n.870/2017 del 22.05.2017, resa nel procedimento n.2493/2016 R.G.
- Sant'Agata di Militello, 26 Agosto 2018.

Avv. Massimiliano FABIO

**ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DI NOTIFICA
EX ART. 151 C.P.C.**

PREMESSO



Il Ricorso ex art. 414 cpc;

RITENUTO

- 1) Che, nel procedimento possono ritenersi contro interessati gli ulteriori docenti indicati nelle graduatorie – elenchi adottati dal MIUR e dai relativi uffici;
- 2) Che, la notifica ai controinteressati, ove ritenuta necessari, può essere effettuata esclusivamente ai sensi dell'art.151 c.p.c., stante il notevole numero di destinatari e la mancata indicazione dei dati quali le generalità complete e gli indirizzi di residenza;
- 3) Che, il Tribunale di Roma, con Ordinanza cronol.118894/16 allegata, in analogo ricorso ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc in quanto le domande della ricorrente non inciderebbero sulla posizione degli altri docenti;
- 4) Che, anche il Tribunale di Milano, nel procedimento n.3987/2017 RG, ha ritenuto non necessaria la notifica ai potenziali contro interessati, nemmeno ai sensi dell'art 151 cpc, in quanto ha precisato che ***“si deve escludere la necessità di operare l'integrazione del contraddittorio con i soggetti che, pur se aventi minore punteggio, hanno ottenuto il trasferimento in ambiti provinciali a cui aspirava anche la ricorrente, atteso che la domanda è volta ad ottenere il trasferimento, genericamente, presso tali ambiti senza indicazione di una specifica sede, il che può avvenire anche in soprannumero e senza, quindi, riflessi diretti nei confronti dei partecipanti alla procedura di mobilità.”***;
- 5) Che, la suddetta notifica – notizia, ove ritenuta necessaria, può essere garantita mediante pubblicazione integrale nel sito del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale se indicato nel provvedimento autorizzativo, di tutti gli atti di legge;
- 6) Che, la chiesta notifica ex art.151 è da ritenersi ad integrazione della notifica prevista per legge alla parte resistente;

CHIEDE

di essere autorizzato alla notifica degli atti di legge ritenuti ed individuati, nei relativi termini e modi indicati, adottando all'uopo ogni eventuale ulteriore provvedimento, come per legge, e con espressa indicazione del Sito Istituzionale del MIUR e/o di ogni altro sito istituzionale, se indicato nel provvedimento autorizzativo, ai quali richiedere la pubblicazione degli atti.

Sant'Agata di Militello, 26 agosto 2018

Avv. Massimiliano FABIO

